

Registrato presso l'Ufficio Entrate di Mantova  
il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Importo complessivo Euro \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**(Provincia di Mantova)**

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE**  
**STIPULATO IN DATA 07/01/2009 – REP. N. 7333**

-----  
Con la presente scrittura privata redatta nell'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_, in Porto Mantovano, nella Sede comunale, sita in strada  
Cisa 112

TRA

-il Geom. Alberto Grassi nato a Porto Mantovano il 25/11/1963,  
dipendente del Comune di Porto Mantovano, Codice Fiscale  
80002770206, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse  
dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile dell'Area  
Tecnica – Settore Opere Pubbliche – Manutenzioni - Ambiente, giusto  
provvedimento del Sindaco prot. n. 22655 del 28/12/2012 (LOCATORE);-

E

-la Dott.ssa Barbara Tonin, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, civico \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_; -----

-Il Dott. Claudio Scansani, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, civico \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_;(LOCATARI)-----

PREMESSO che:

- Il Comune di Porto Mantovano è proprietario dell'immobile sito in  
Piazza della Pace, civ. 5, denominato centro sociale "E. Berlinguer",  
identificato catastalmente al Fog. 8, mapp. 130;-----

- al piano terra dello stabile ci sono due ambulatori medici con annessa sala d'attesa e servizi igienici;-----
  - con deliberazione di G.C. n. 201 del 27/12/2008 l'Amministrazione Comunale ha concesso in locazione i locali, della superficie complessiva di mq 82, ai medici Dott. Raschini Stefano, Dott. Zini Antonio e Dott.ssa Diazzi Maria Gabriella;-----
  - il canone annuo della locazione era stato pattuito complessivamente in Euro 6.000,00, oltre IVA al 20 % ; così ripartito:
    - Dott. Raschini Stefano Euro 3.200,00 annui, oltre IVA;
    - Dott.ssa Diazzi Maria Gabriella Euro 1.400,00, oltre IVA;
    - Dott. Zini Antonio Euro 1.400,00, oltre IVA;
  - in data 07/01/2009 veniva sottoscritto con i Medici il contratto di locazione commerciale della durata di 6 anni, e più precisamente dal 07/01/2009 al 06/01/2015;-----
  - il contratto prevedeva anche che nell'importo del canone fossero ricomprese forfettariamente anche le spese per i consumi energetici.-----
- PRESO atto che:
- in data 19/08/2011 il Dott. Zini Antonio, avvalendosi della facoltà concessa dal 7^ comma dell'art.27 della Legge 392/1978 e secondo quanto prescritto dall'art. 3 del contratto di locazione comunicava l'intenzione di recedere dal contratto di locazione a far data dal 01/01/2012;-----
  - in data 27/11/2012, avvalendosi della medesima possibilità, la Dott.ssa Diazzi Maria Gabriella comunicava l'intenzione di recedere anticipatamente, a far data dal 01/01/2013, dal contratto.-----
  - in data 20/12/2012 la Dott.ssa Barbara Tonin e il Dott. Claudio Scansani di Custoza (VR), psicologi e psicoterapeuti, hanno chiesto di poter utilizzare per l'esercizio della loro professione l'ambulatorio

precedentemente occupato dalla Dott.ssa Diazzi, subentrando nel rapporto contrattuale della stessa e quindi dietro il pagamento del canone annuo di Euro 1.400,00, oltre IVA.-----

-la Giunta Comunale con delibera n.\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ha autorizzato il subentro della Dott.ssa Barbara Tonin e del Dott. Claudio Scansani nel contratto di locazione della dott.ssa Diazzi Maria Gabriella alle medesime condizioni economiche e contrattuali.-----

SI CONVIENE E SI STIPULA DI APPORTARE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 07/01/2009, REP. N. 7333, LE SEGUENTI MODIFICHE:

-all'art. 4 "Corrispettivo": togliere -Dott.ssa Diazzi Maria Gabriella Euro 1.400,00 annui oltre IVA; aggiungere -Dott.ssa Barbara Tonin e Dott. Claudio Scansani Euro 1.400,00 annui oltre IVA;-----

-all'art. 6 "Destinazione dei locali e subaffitto" aggiungere: La Dott.ssa Barbara Tonin e Dott. Claudio Scansani provvederanno a loro cura e spese ad arredare l'ambulatorio come studio di psicoterapia. Per tale motivo l'utilizzo del locale da parte di altri professionisti andrà preventivamente valutato e concordato con gli stessi. Il mancato accordo tra le parti, potrà essere considerato quale giustificato motivo per la risoluzione anticipata del contratto.-----

La parti dichiarano di aver preso visione di tutti gli articoli e di accettare tutte le clausole contenute nel Contratto di locazione originario, che si intendono qui integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte.

*IL LOCATORE*

*I CONDUTTORI*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_